

COMUNE DI NOLA

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23/11/2022

TESTO COORDINATO

STATUTO

Testo coordinato Statuto Comune di Nola

STATUTO

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Il Comune

Il comune di Nola è un ente autonomo territoriale con funzioni politiche, normative di Governo ed amministrative che cura gli interessi della comunità e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune ha personalità giuridica, può proporre azioni e può stare in giudizio per la difesa dei propri diritti.

Articolo 2

Territorio – Sede – Stemma – Gonfalone

Il territorio del Comune di Nola è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali dal n. 1 al n. 41 più quattro allegati, confinanti: a nord con i Comuni di S. Felice a Canello, Roccarainola; a sud con i Comuni di Somma Vesuviana, Ottaviano, S. Gennaro Vesuviano; ad est con i Comuni di Cicciano, Camposano, Cimitile, Casamarciano, Liveri, San Paolo Bel Sito, Palma Campania, Visciano; ad ovest con i Comuni di Marigliano, San Vitaliano, Saviano, Acerra, Scisciano.

Comprende, inoltre, un'insula amministrativa denominata "Masseria De Siervo" confinante: a nord con Saviano; a sud con Somma Vesuviana; a est con Somma Vesuviana; a ovest con Saviano.

Il territorio di cui al precedente comma comprende le frazioni di Piazzolla e di Polvica, nelle quali è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici.

La sede del Comune è fissata presso il Palazzo Municipale di piazza Duomo. Presso tale sede si riuniscono il Consiglio, la Giunta e le Commissioni.

I predetti organi, per esigenze particolari, possono riunirsi presso altra sede.

Lo stemma del Comune è contenuto in uno scudo a forma ovale con cornice a vari rilievi, intagli e cartocci barocchi, sormontato da una corona di otto fioroni alternati con altrettante perle, sorrette da piccolo gambo. Nel campo dello scudo è disegnata

un'aquila bicipite con corona reale fra le due teste e portante in petto uno scudo sannitico caricato da una campana a forma molto allungata, intorno alla quale volteggiano cinque cicale.

Il gonfalone di cui fa uso il Comune nelle cerimonie ufficiali è così composto: di colore azzurro e reca al centro lo stemma di cui al comma precedente ed in basso la scritta in oro dettante "S.P.Q.N.". Il gonfalone si completa con il nastro tricolore (verde, bianco e rosso) annodato al di sotto del puntale.

Articolo 3

Obiettivi e finalità

Il Comune si pone come obiettivo lo sviluppo economico, sociale, culturale e la promozione della comunità cittadina, al fine di affermare i valori umani, di soddisfare bisogni collettivi e rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

Il Comune, in concorso con lo Stato, la Regione e la Provincia, assume il diritto al lavoro ed alla piena occupazione come finalità primaria della propria attività.

Promuove il superamento degli squilibri territoriali e riconosce come suoi obiettivi l'equilibrato sviluppo economico e sociale ed il progresso civile e democratico di tutta la comunità.

Attua una politica di assetto del territorio e pianificazione urbanistica tendente a preservare, tutelare e realizzare le condizioni ambientali e l'organizzazione del territorio per garantire un armonico sviluppo.

Identifica nella valorizzazione delle risorse agricole, turistiche ed industriali le linee primarie per raggiungere un equilibrato sviluppo economico.

Coordina le attività commerciali e favorisce un'organizzazione razionale del sistema di distribuzione per la valorizzazione della produzione e la tutela del consumatore.

Tutela e promuove l'impresa artigiana e ne favorisce l'ammodernamento.

Promuove e favorisce la cooperazione come strumento di sviluppo sociale, economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.

Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, con particolare riguardo all'abitazione, all'istruzione ed alla promozione culturale, alla salute, alla sicurezza sociale, ai trasporti, alle attività sportive ed all'impiego del tempo libero; per la

promozione delle attività culturali, del turismo e del tempo libero potrà avvalersi, a seguito di convenzione, anche della Pro-loco, cui conferisce in via ordinaria un contributo annuo, assumendone la vigilanza.

Concorre ad affrontare e risolvere, in concorso con gli altri enti pubblici competenti e le associazioni di volontariato, i nuovi e gravi problemi socio-sanitari emergenti, in particolare i problemi degli emarginati, delle persone con disabilità, dei giovani, degli anziani e dei bambini.

Concorre a superare le discriminazioni esistenti tra i sessi determinando, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo tutte le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale per permettere una reale parità tra uomo e donna.

Articolo 4

Tutela del patrimonio naturale, culturale, artistico, storico e archeologico

Il Comune promuove la piena valorizzazione del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico, quali beni essenziali della città e concorre a tutelarli.

Adotta le misure necessarie atte a conservare e difendere l'ambiente naturale, in particolare la collina di Castel Cicala e tutte le altre costituenti la fascia collinare di Nola.

Attua piani per la difesa del suolo, del sottosuolo e per l'eliminazione delle cause di inquinamento ambientale.

Sollecita, promuove e sostiene lo sviluppo delle attività culturali in ogni manifestazione e le attività di ricerca. In particolare: è stata istituita la "Fondazione Festa dei Gigli", entità con piena capacità giuridica e decisionale, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, la cui disciplina si rinviene nelle norme del codice civile e nello statuto della Fondazione. La Fondazione valorizza e promuove la conoscenza della festa dei gigli in ambito nazionale ed internazionale grazie al supporto di artisti, studiosi, fotografi, storici della festa. La Fondazione tutela la festa, in ogni sede, come patrimonio antropologico, culturale, artistico e religioso, originario della città di Nola. E' stata istituita la "Fondazione Giordano Bruno", disciplinata da apposito regolamento e realizzata in collaborazione con l'Istituto Italiano di Studi Filosofici.

Articolo 5

Funzioni proprie e delegate

Il Comune è titolare di funzioni proprie

In particolare svolge le funzioni amministrative seguenti:

- a) Pianificazione territoriale dell'area comunale;
- b) Lavori pubblici, viabilità, acquedotti, traffico e trasporti;
- c) Tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;
- d) Difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
- e) Raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
- f) Servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
- g) Settore dei servizi sociali, della scuola, dell'igiene e sanità, della formazione professionale e degli altri servizi urbani;
- h) Polizia amministrativa per le funzioni di competenza comunale;
- i) Tutte le altre funzioni o competenze che per legge riguardino la cura degli interessi della comunità e il suo sviluppo economico e civile.

Al Comune, sui servizi erogati, competono, caso per caso, le tasse, le imposte, le tariffe e/o i contributi.

Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate dallo Stato ed in particolare la tenuta e la revisione delle liste elettorali, il servizio anagrafe, il servizio di stato civile, di statistica, di leva militare, di formazione delle liste dei giudici popolari delle Corti di Assise ed altre derivanti dalle disposizioni legislative.

Il comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che vengono affidate da leggi, le quali regolano anche i relativi rapporti economici che assicurano i flussi finanziari necessari.

Esercita inoltre le funzioni amministrative che vengono delegate o sub delegate dalla Regione, a condizione che le spese sostenute sino a totale carico della Regione. Nella fattispecie, il Comune riconosce all'ente delegante i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo, consentendo allo stesso di avvalersi degli uffici comunali.

Articolo 6

I beni comunali

I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

Articolo 7

Albo pretorio

Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei decreti, delle determinazioni, delle concessioni edilizie e di tutti gli altri atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Un impiegato delegato dal Segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Articolo 8

Gli organi di governo del Comune sono: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.

Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione, il legale rappresentante dell'Ente, ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 9

Elezioni, composizione e durata

L'elezione del Consiglio comunale, la composizione, la sua durata in carica e le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri sono regolate dalla legge.

Il Consiglio comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 10

Le competenze del Consiglio

Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

Il Consiglio è convocato in via ordinaria una volta al mese; è altresì convocato quando ne faccia richiesta 1/5 (un quinto) dei consiglieri o il Sindaco.

Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni del bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

Il Consiglio comunale, delibera sulle proposte avanzate dai titolari dei poteri di iniziativa acquisendo i pareri di legge.

Il Consiglio formula gli atti di programmazione e di indirizzo di carattere generale idonei a consentire l'efficace svolgimento delle funzioni di coordinamento dei servizi.

Il Consiglio, nel rispetto della legge e del presente statuto, adotta regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni.

I regolamenti sono votati dal Consiglio articolo per articolo e poi nel loro insieme.

I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

Appartiene al Consiglio comunale, anche se non rientrante tra gli indirizzi generali, la competenza per la nomina di commissioni composte anche da rappresentanti delle minoranze.

Articolo 11

Presidenza del consiglio

Il consiglio comunale ha un Presidente ed un Vicepresidente eletti tra i propri membri, con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti del consesso.

Non possono essere eletti il Sindaco e i candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri in conseguenza dell'esito della consultazione elettorale.

Qualora dopo il secondo scrutinio nessun consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti.

Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà al ballottaggio tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità entrano in ballottaggio il consigliere o i consiglieri più anziani di età.

Risulterà eletto il consigliere che avrà conseguito il maggior numero di voti.

E' facoltà del Consiglio aggiornare la seduta per il ballottaggio da tenersi entro cinque giorni.

Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi: possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità e l'efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.

La mozione di sfiducia può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio.

Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le modalità previste ai precedenti commi.

Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

Articolo 12

Attribuzioni del Presidente del consiglio

Il Presidente del consiglio:

- a) Rappresenta il Consiglio Comunale;
- b) Convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco e la conferenza dei capigruppo; presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- c) Decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
- d) Ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
- e) Sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario comunale;
- f) Convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
- g) Insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
- h) Assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- i) Esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.

Il Presidente del consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Articolo 13

Consiglieri comunali

I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge.

I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e degli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato da apposito regolamento.

I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni,

interpellanze e mozioni ai sensi delle procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

I consiglieri, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto alle indennità economiche stabilite per legge.

Il Comune, nella tutela dei suoi diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

Se lo richiede un quinto dei consiglieri o il Sindaco, il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, inserendo all'ordina del giorno le questioni richieste. Qualora il Presidente del consiglio non provvede alla convocazione vi provvede, previa diffida, il Prefetto.

Articolo 14

I gruppi consiliari

I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.

Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.

E' prevista la costituzione del gruppo misto. I consiglieri che si dichiarano indipendenti esercitano la facoltà di fare autonoma dichiarazione di voto.

Ove una lista presentata all'elezione abbia ottenuto un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

Ai gruppi consiliari sono destinati appositi ed adeguati uffici.

Articolo 15

I capigruppo consiliari

I singoli gruppi devono comunicare, successivamente alla convalida degli eletti, alla presidenza provvisoria del Consiglio e alla segreteria generale il nome del proprio capogruppo e dell'eventuale direttivo de gruppo.

Eventuali successive variazioni della persona del capogruppo dovranno essere segnalate al presidente del Consiglio e alla segreteria general appena avvengono.

Il presidente del Consiglio comunicherà tale variazione nel primo Consiglio comunale successivo.

In mancanza della segnalazione sarà ritenuto capogruppo il consigliere del gruppo più anziano d'età.

Articolo 16

Conferenza dei capigruppo

I capigruppo si costituiscono in conferenza permanente nella quale partecipano tutti i rappresentanti dei partiti politici presenti in consiglio comunale a pari titolo.

Della conferenza predetta fa parte di diritto il Sindaco o un suo delegato.

La Conferenza dei Capigruppo è equiparata ad una commissione consiliare permanente, tuttavia per la partecipazione ad essa non è prevista alcuna indennità.

La Conferenza dei Capigruppo deve essere sentita dal Presidente per stabilire la data, l'ora e l'ordine del giorno del Consiglio comunale.

Compete alla Conferenza dei Capigruppo definire gli accordi sull'organizzazione dei lavori del Consiglio e sullo svolgimento delle adunanze.

La Conferenza dei Capigruppo è sentita dal sindaco nel caso previsto dall'art. 50 comma 8° del D. Lgs. n. 267/2000.

La Conferenza dei Capigruppo svolge la funzione di commissione.

Le proposte della Conferenza dei Capigruppo su argomenti politici od amministrativi di ordine generale sono comunicate dal Presidente al Sindaco ed al Consiglio comunale.

Le funzioni di segretario, oltre che dal Presidente del Consiglio, possono essere svolte da un impiegato comunale.

Articolo 17

Commissioni permanenti

Il Consiglio istituisce nel proprio seno commissioni consultive permanenti con criterio proporzionale, assicurando però in esse la presenza, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

Il Consiglio, dopo l'elezione del Presidente e del Vicepresidente e prima di ogni altro argomento, nomina il Presidente, il vicepresidente ed i componenti delle commissioni di cui al primo comma, su designazione espressa dai cpigruppo riuniti in apposita conferenza.

Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle commissioni sono stabilite da apposito regolamento.

Segretario di ogni commissione, può anche essere un impiegato comunale delegato dal Segretario generale, sentito il Presidente della commissione.

Le commissioni consiliari permanenti svolgono attività di esame e parere preliminare obbligatorio degli atti deliberativi del Consiglio; esaminano ed approfondiscono proposte di deliberazioni loro assegnate dalla Giunta, dal Sindaco o dall'assessore competente per materia; esprimono, a richiesta della Giunta comunale, del Sindaco o dei singoli assessori, pareri preliminari in ordine a quelle iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione; svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del Consiglio; possono invitare a partecipare ai propri lavori i responsabili degli uffici e dei servizi comunali, gli amministratori e i dirigenti degli enti e aziende dipendenti dal Comune, i rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche di altri enti interessati per l'esame di specifici argomenti; sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedono ed esprimono pareri su richiesta di altri organi del Comune.

Le commissioni si avvalgono di appositi uffici.

Il regolamento determina il potere delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

Articolo 18

Commissioni speciali

Il Consiglio comunale può istituire commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.

Può istituire commissioni d'inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende ad esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie senza vincolo del segreto d'ufficio.

Le commissioni di cui al precedente comma possono avvalersi di esperti esterni di nomina consiliare che sono vincolati alla riservatezza sui lavori delle commissioni.

Un terzo dei consiglieri può richiedere, motivatamente, l'istituzione di una commissione d'inchiesta; la deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

Articolo 19

Commissioni per il Regolamento del Consiglio

La commissione per il regolamento del consiglio, per la determinazione delle norme per il funzionamento esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.

La commissione di cui al precedente comma, oltre al compito della formazione del regolamento ha anche quello di curare l'aggiornamento, esaminando le proposte dei consiglieri in ordine alle modificazioni da apportarvi che sottopone, con il proprio parere, al voto del consiglio.

Il consiglio approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, a scrutinio palese, articolo per articolo e con successiva votazione finale, il proprio regolamento e le modificazioni.

Articolo 20

Convocazione del consiglio

Il Presidente convoca il Sindaco e i Consiglieri comunali con avviso scritto da notificarsi agli interessati a domicilio a mezzo del messo comunale che deve farne dichiarazione, ovvero a mezzo p.e.c.

L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima per le sessioni ordinarie, tre giorni prima per le sessioni straordinarie.

Tuttavia nei casi di urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato almeno 24 ore prima.

Articolo 21

Validità delle sedute e delle deliberazioni

Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie. Sono sessioni ordinarie quelle convocate dal Presidente. Le sessioni straordinarie hanno luogo su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

Il Consiglio delibera in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali la legge ed il presente statuto prevedono una diversa maggioranza anche al momento della votazione. Per l'approvazione del bilancio occorre sempre il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio in carica al momento della votazione.

Quando la prima convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, la seconda convocazione, che avrà luogo in un altro giorno, è valida purché vi sia la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tale fine il Sindaco.

I Consiglieri che non intervengono per tre sedute di consiglio consecutive, senza grave e giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dalla votazione sono computati nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Le sedute di Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Articolo 22

Astensione dei Consiglieri

I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti loro proprie verso il Comune o verso le Aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando

si tratta di interesse proprio o di interesse o liti dei loro parenti affini sino al 4° (quarto) grado civile.

Devono astenersi pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in difese legali, in servizi, esazione di diritti, amministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Articolo 23

Funzionamento e votazione del consiglio

Le deliberazioni sono nulle se non vengono adottate in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.

Le votazioni sono palesi: tutte le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, ad eccezione delle deliberazioni che riguardano la nomina di commissioni da istituire per legge o previste dal presente statuto o dai regolamenti comunali.

Le discussioni e le relative deliberazioni, che comportino apprezzamenti sulle qualità morali, sulle attitudini, sui meriti e demeriti di persone, nei confronti delle quali deve adottarsi un provvedimento, devono tenersi in seduta segreta.

Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti.

Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 42 lett. m del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si applica il principio della maggioranza relativa. Qualora le nomine e le designazioni di cui all'art. 42 lett. m del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 siano superiori a due si applica il principio della votazione con schede limitate per consentire la rappresentanza delle minoranze.

Articolo 24

Verbalizzazione e pubblicazione delle deliberazioni

Il Segretario generale del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive unitamente a chi presiede l'adunanza.

In assenza del Segretario e del vice Segretario, il Presidente dell'adunanza sceglie uno dei consiglieri a svolgere le funzioni di segretario per deliberare.

Il processo verbale indica il nome degli intervenuti, l'oggetto, i punti principali ed essenziali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale sia evidenziata la sua dichiarazione di voto ed il suo conseguente voto. Il verbale della deliberazione è approvato nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale.

Il regolamento del Consiglio stabilisce la modalità secondo cui il processo verbale può darsi per letto ed approvato e le modalità d'inserimento in esso delle rettifiche eventualmente chieste dai consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge o del presente statuto.

Articolo 25

Cessazione e scioglimento del Consiglio

Il Consiglio Comunale cessa la sua esistenza alla data della pubblicazione del decreto che convoca i comizi elettorali.

Dalla data di cui al precedente comma il Consiglio può essere convocato solo per adottare atti urgenti ed improrogabili.

Il Consiglio Comunale è sciolto nei casi previsti dalla legge.

I membri del Consiglio disciolto continuano ad esercitare gli eventuali incarichi esterni loro affidati.

CAPO III

SEZIONE I

Articolo 26

Composizione e presidenza

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e dal numero di Assessori previsti per legge, compreso il Vice Sindaco.

Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.

La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere comunale.

In caso di nomina, il Consigliere cessa dalla carica all'atto dell'accettazione e al suo posto subentra il primo dei non eletti.

Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti ed affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni ed interni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò compete loro per effetto della carica rivestita.

La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.

Hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

Non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Articolo 27

Funzionamento

L'attività della Giunta comunale è collegiale, fermo restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

La Giunta è convocata dal Sindaco, o da chi lo sostituisce, cui è demandato il compito di fissare la data e l'ordine del giorno della seduta.

La Giunta è validamente costituita con l'intervento di almeno cinque dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta di voti.

L'attività della Giunta è diretta e coordinata dal Sindaco che deve assicurare l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

Le proposte di deliberazione all'esame della Giunta devono essere corredate dai pareri come per legge. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che è sottoscritto dal Sindaco, o fa chi presiede la seduta e dal Segretario stesso; cura la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Articolo 28

Competenza della Giunta

La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio: riferisce, entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno al Consiglio sulla propria attività; compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio, che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

La Giunta predispone, sentite le competenti Commissioni consiliari, il bilancio annuale preventivo ed il triennale, il conto consuntivo, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di OO. PP., i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali ed i regolamenti, che devono essere sottoposti alle deliberazioni del Consiglio.

La Giunta propone al Consiglio le convenzioni con altri Comuni, con la Città Metropolitana e le Province, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutazioni, gli appalti e le concessioni. Adotta tutti gli atti ed i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed approva i contratti deliberati dal Consiglio.

La Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva ed il loro utilizzo nei limiti stabiliti dagli artt. 166 e 176 del D. Lgs. 267/2000.

Articolo 29

Deliberazioni d'urgenza

La Giunta può, sotto la propria responsabilità, adottare d'urgenza nell'ambito delle competenze del Consiglio Comunale solo deliberazioni riguardanti variazioni di bilancio. Tali deliberazioni, contestualmente all'apposizione all'Albo, devono essere trasmesse ai capigruppo.

L'urgenza deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio, che deve comunque essere adunato entro 60 giorni, a pena di decadenza, per ottenere la ratifica della variazione di cui al 1° comma.

Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione di Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti dalle deliberazioni non ratificate o modificate.

Articolo 30

Pubblicazione delle deliberazioni

Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione, all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

SEZIONE II IL SINDACO

Articolo 31

Competenze

Il Sindaco è capo dell'amministrazione, detta gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa del Comune, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

Promuove la conclusione degli accordi di programma di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000.

Spetta al Sindaco, in quanto responsabile dell'amministrazione comunale, nominare il Segretario comunale ed eventualmente il direttore generale e

comunque quelle figure previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 32

La conferenza dei servizi

Il Sindaco indice la Conferenza dei servizi locali d'intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio comunale, e con le Organizzazioni Sindacali territoriali riconosciute.

La Conferenza dei servizi, conclusa dal Sindaco, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.

Il Comune riconosce il principio per cui un ruolo di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. può essere attribuito ad un difensore civico. Il Consiglio Comunale valuterà l'opportunità di istituire tale funzione, su motivata proposta della Giunta comunale, privilegiando l'ipotesi di convenzionamento con altri enti locali.

Le Associazioni dell'utenza e le Organizzazioni Sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.

Le risultanze della Conferenza sono fatte proprie dal Consiglio comunale per le eventuali decisioni di merito.

TITOLO III

DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

CAPO I

DECENTRAMENTO COMUNALE

Articolo 33

Articolazione del territorio

Il Comune di Nola si articola nelle frazioni di Piazzolla e di Polvica, presso le quali il Sindaco può nominare un Consigliere delegato.

Il Consigliere delegato esercita la funzione di rappresentante del Sindaco (al fine di recepire in modo diretto le istanze dei cittadini) sul territorio.

CAPO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 34

Partecipazione popolare

Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità, considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione e attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e di organizzazioni sociali e culturali.

A tal fine il Comune sostiene il costituirsi di consulte popolari per settori organici di intervento con funzioni consultive e propositive verso i competenti organi dell'amministrazione comunale. Le Consulte sono disciplinate da apposito regolamento. L'istituzione di ogni Consulta può essere richiesta, se motivata da oggettive necessità e in maniera circostanziata, da associazioni operanti sul territorio comunale da almeno 5 (cinque) anni, per valutare argomenti ed esprimere pareri consultivi su materia/e legata/e alla/e specifica/che missione/ni dell'/delle Associazione/ni medesima/me. I pareri possono essere richiesti dall'Amministrazione, previsti dalla normativa regionale e/o nazionale vigente al momento, oppure essere spontanei in caso di motivate necessità

L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

E' istituito l'albo comunale delle associazioni il cui regime è demandato ad apposito regolamento.

Articolo 35

Riunioni ed assemblee

Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali, che ne facciano richiesta, le sedi e gli spazi comunali idonei.

Le modalità di convocazione, di svolgimento delle assemblee, anche in rapporto ai limiti ed alle cautele, sono stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 36

Consultazioni

Il Consiglio comunale di propria iniziativa, delibera la consultazione dei cittadini e delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di interesse generale o di categoria.

I risultati delle consultazioni devono essere inseriti negli atti del Consiglio comunale con espressa menzione nelle relative deliberazioni.

I costi delle consultazioni sono a carico del Comune.

La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto 16 anni.

Articolo 37

Diritto di informazione e di accesso

Con apposito regolamento è assicurata ai cittadini del Comune, singoli o in associazione, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

Il regolamento, inoltre, in conformità a quanto disposto dalla legge n. 241 del 07/08/1990:

- a) Individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
- b) Detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine d'esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque la riguardano;
- c) Assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
- d) Assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed ai partiti non rappresentati in consiglio comunale di accedere alle strutture ed ai

servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alle attività amministrative.

Articolo 38

Modalità di procedimento

Le norme e le modalità particolari e specifiche dei procedimenti relativi agli istituti di partecipazione saranno stabilite dall'apposito regolamento.

CAPO III

INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 39

Istanza, petizioni e proposte

Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Consiglio comunale e per quanto riguarda la materia di loro competenza, con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina.

Le istanze, le prescrizioni e le proposte indirizzate al Sindaco, devono essere deliberate nel merito entro 60 giorni dal Consiglio comunale.

Il Consiglio e la Giunta deliberano entro i susseguenti 60 giorni.

Agli effetti dei precedenti commi le istanze, devono essere sottoscritte da almeno 20 cittadini, le petizioni e le proposte da almeno 500 elettori se di rilevanza comunale.

L'autenticazione delle firme, avviene a norma delle disposizioni del regolamento sul referendum di cui al successivo articolo 40.

Articolo 40

Referendum consultivo

Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale, è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

Sono ammessi soltanto referendum consultivi: l'indizione è fatta quando lo richiedono 1000 elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Hanno diritto di partecipazione al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.

Il referendum deve aver luogo non oltre i 120 giorni dalla delibera di ammissione, salvo che il Comune non abbia deliberato in conformità della richiesta referendaria.

Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Le norme per lo svolgimento del referendum, sono stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 41

Effetti del referendum consultivo

Il referendum è dichiarato valido se i votanti rappresentano almeno il 51% degli elettori aventi diritto.

Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa siano almeno il 51% di quelli espressi.

Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto al referendum.

Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione nell'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO IV

ISTITUZIONE OSSERVATORIO SOCIALE

Articolo 42

Osservatorio sociale

Il comune istituisce un Osservatorio sociale per conto della "Consulta sociale" che avrà il compito di monitorare i livelli di consumo della popolazione, i consumi energetici e la percentuale di utilizzo dell'energia verde, i bisogni primari delle

famiglie e i servizi richiesti dalle fasce deboli della popolazione. Tale funzione si rende necessaria per redigere una reale analisi dei bisogni e programmare interventi finalizzati all'accoglienza delle istanze e allo sviluppo socio economico del territorio.

TITOLO IV FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 43

Ordinamento

L'Ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 44

Attività finanziaria del Comune

La finanza del Comune è costituita dalle entrate previste per legge.

I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

La Giunta comunale, annualmente e con propria deliberazione, adegua le tariffe, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici a carico degli utenti sono determinati, di norma, secondo il criterio della diversificazione degli oneri in rapporto alla potenzialità economica dei cittadini.

Articolo 45

Amministrazione dei beni comunali

L'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune viene rivisto e aggiornato ogni dieci anni. La tenuta dell'inventario e la gestione dei beni patrimoniali e demaniali sarà disciplinata da apposito regolamento.

Articolo 46

Contabilità comunale: il bilancio

L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

Il Comune delibera entro il termine previsto dalla legge e/o dal regolamento di contabilità il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, della annualità, della veridicità, del pareggio economico e finanziario e della pubblicità.

Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un piano pluriennale di durata pari a quella della Regione Campania.

Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, progetti ed interventi.

Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla copertura finanziaria.

I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

Articolo 47

Contabilità comunale: rendiconto della gestione

Il Consiglio comunale approva il regolamento di contabilità, di amministrazione del patrimonio e dei contratti.

Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati

conseguiti in rapporto al programma ed ai costi sostenuti, tenuto motivatamente conto della relazione dell'Organo di revisione.

Articolo 48

Attività contrattuale

Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

In rappresentanza del Comune, nella stipulazione dei contratti, interviene il dirigente del servizio competente.

Articolo 49

Il controllo di gestione

Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità del buon andamento della P.A. e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dagli artt. 147, 196 e 197 del Testo Unico, n. 267/2000, dal presente Statuto e dal regolamento di contabilità.

Il controllo di gestione è diretto a verificare lo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale del Comune ed è svolto con cadenza periodica, definita dal regolamento di contabilità. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, così come individuati dalla Giunta e si articola sulla base di quanto previsto dall'articolo 197 del Testo Unico, n. 267/2000 e dalle altre leggi in materia.

Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi definiscono, ognuno per quanto di competenza, le modalità e le strutture demandate all'effettuazione della funzione del controllo di gestione, in conformità con le leggi che lo disciplinano.

Articolo 50

Monitoraggio andamento finanziario, verifica costi-benefici e risultati ottenuti

I responsabili dei settori eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione amministrativa dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi alle proprie competenze.

Delle operazioni di controllo di cui al 1° comma sarà redatto verbale dai responsabili di settore che unitamente alle osservazioni eventuali sarà rimessa all'assessore competente per i dovuti, eventuali ulteriori provvedimenti.

I risultati della gestione sono dimostrati attraverso il rendiconto. La Giunta allega al conto consuntivo una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione, condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Il conto consuntivo è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo (salvo proroga), tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.

Il Segretario generale e il ragioniere, accompagnano la proposta del conto consuntivo alla Giunta municipale con una relazione congiunta, contenente valutazioni operative sulla gestione, proposte e suggerimenti per il miglioramento della stessa.

Articolo 51

Revisori dei conti

Il Collegio dei revisori è nominato ai sensi della normativa vigente che ne regola le modalità ed il funzionamento.

Ad essi si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile. Durano in carica 3 (tre) anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, possono depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali e sono tenuti al segreto d'ufficio in aderenza alle norme sulla privacy.

Partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa,

redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare nel conto consuntivo.

Il Collegio dei revisori, esercita altresì, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità la revisione della contabilità economica. La relazione di cui al comma precedente è corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il Collegio dei revisori svolge inoltre tutte le funzioni ad esso demandate dalle norme legislative in materia.

I Revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale. Ai Revisori dei conti spettano i compensi stabiliti per legge.

Articolo 52

Tesoreria

Il Comune ha un proprio servizio di tesoreria, attraverso il quale lo stesso effettua un complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e a tutti gli altri adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'ente.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Articolo 53

Organizzazione degli uffici e del personale

Il Comune disciplina con appositi regolamenti l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 54

Uffici comunali

L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso

all'impiego sono disciplinati con apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in conformità alle disposizioni di legge, del presente statuto e nel rispetto delle norme contrattuali per il personale degli enti locali.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è adottato dalla Giunta in conformità a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione previsti dall'ordinamento e dal presente statuto ed ai criteri generali espressi dal Consiglio comunale.

L'organizzazione di cui al comma 1° si uniforma al principio per il quale gli organi di governo definiscono, anche con atti di indirizzo, gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità e flessibilità in relazione alle esigenze dell'ente e in funzione del programma di governo. Nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità, l'organizzazione può prevedere la mobilità negli incarichi sia a livello dirigenziale, sia in tutte le posizioni di lavoro in cui è più elevato il grado di discrezionalità dei dipendenti, ciò al fine di assumere una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa a garanzia dei cittadini.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Articolo 55

Disciplina dello statuto del personale

Sono disciplinati con regolamento del personale:

- a) Gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- b) I procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impegno;
- c) I criteri per la determinazione delle categorie dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
- d) I criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
- e) I ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle categorie;
- f) Le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
- g) Le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
- h) La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;

- i) L'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell'Amministrazione.

Il Personale è inquadrato in categorie e in dirigenti, in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e di responsabilità.

La dotazione organica di settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale, assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.

In apposite tabelle, relative a ciascuna categoria, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.

Articolo 56

Dirigenza

Il regolamento del personale disciplina lo stato giuridico dei dirigenti prevedendone in particolare:

- a) Le competenze;
- b) L'attribuzione di responsabilità gestionali degli obiettivi fissati dagli organi deliberativi del Comune;
- c) Le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario comunale, Direttore generale se nominato e i dirigenti.

Nell'attribuzione delle competenze, ai dirigenti è da osservarsi il principio della distinzione tra funzione politica e funzione dirigenziale, in forza della quale spetta:

- Ai dirigenti, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dal presente statuto e dai regolamenti;
- Agli organi elettivi poteri di indirizzo e di controllo.

Spetta agli organi elettivi definire gli obiettivi programmatici, indicare le relative scale di priorità, impartire le conseguenti direttive generali e verificare i relativi risultati, al personale dirigenziale spetta la responsabilità per il conseguimento delle finalità preventivamente e concordemente prestabilite.

Il Sindaco esercita funzione di raccordo tra l'attività degli organi elettivi e la gestione amministrativa affinché concorrano all'identificazione e alla formazione degli obiettivi programmatici e la loro coerente attuazione.

Il Segretario del comune o Direttore generale se nominato esercita il coordinamento delle relazioni inter funzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative del Comune, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi dell'ente.

Articolo 57

Compiti dei dirigenti

Al dirigente compete l'esercizio di funzioni di direzione, di esecuzione di specifici programmi, nonché di studio, di ricerca, ovvero l'espletamento di incarichi speciali.

Il dirigente, eccetto che per gli appalti-concorso, le cui presidenza spetta al Segretario generale, salvo sua delega, presiede le commissioni di gare, indette dal settore cui è preposto per gli appalti di opere e servizi per le alienazioni di beni comunali; ne assume la responsabilità in ordine alle relative procedure e ne stipula i contratti.

I dirigenti presiedono altresì le commissioni di concorso per il reclutamento del personale del proprio settore, comunque a seguito di nomina della Giunta Municipale. La Giunta Municipale nominerà il presidente contestualmente alla commissione del concorso.

Articolo 58

Incarichi di dirigenza e collaborazione esterna

Con deliberazione della Giunta Municipale la copertura dei posti di responsabile degli uffici o dei servizi di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, nell'ambito della pianta organica del relativo settore, può avere luogo mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Quale che sia il contratto, dovrà convertirsi in non trasformabilità in rapporto a tempo indeterminato.

Il Sindaco può conferire un incarico di capo settore, il cui posto è vacante, a tempo determinato e, comunque non superiore al proprio mandato, previa selezione per titoli secondo le modalità previste dal regolamento.

L'incarico di cui al precedente comma può essere interrotto con motivato provvedimento sindacale quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato.

Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:

- a) La durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
- b) I criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- c) La natura privatistica del rapporto.

Articolo 59

Direzione di area funzionale

Gli incarichi di direzione di area funzionale sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, per la durata massima di 5 anni e comunque non superiore al proprio mandato elettorale, tenuto conto della specifica professionalità degli incarichi in rapporto agli obiettivi e ai programmi da realizzare.

L'incarico di direzione dell'area funzionale comporta la sovrintendenza, mediante coordinamento, dei vari servizi interessati all'area, limitatamente alla realizzazione degli obiettivi e programmi indicati.

CAPO III

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Articolo 60

Norme applicabili

Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impegni civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

CAPO IV

SEGETARIO COMUNALE

Articolo 61

Stato giuridico e trattamento economico

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

Articolo 62

Funzioni del Segretario

Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:

- a) Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;
- b) Cura l'attuazione dei provvedimenti;
- c) Vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;
- d) Determina per ciascun tipo di procedimento relativo agli atti di competenza del Comune il settore responsabile dell'istruttoria e di ogni adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale e cura che il dirigente di ciascun settore provveda ad assegnare, a sé o ad altro dipendente addetto al settore stesso la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché, eventualmente, all'adozione del provvedimento finale.

Il Segretario generale presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale dirigenziale. In caso d'impedimento e incompatibilità la presidenza viene affidata per delega del Segretario generale.

Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali, che sottoscrive rispettivamente insieme con il Sindaco e il Presidente del consiglio.

Articolo 63

Vice Segretario generale

Il Comune ha un vice Segretario generale dirigente nel settore assegnato.

Il vice Segretario generale coadiuva il Segretario comunale ed in Giunta, svolge, altresì, le funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.

TITOLO VI

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 64

Svolgimento dell'attività amministrativa

L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di semplicità delle procedure.

Gli organi del Comune devono provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti.

Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente statuto e le forme di cooperazione con altri Comuni, con la città metropolitana e le province.

CAPO I

SERVIZI

Articolo 65

Servizi pubblici comunali

Il Comune gestisce i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale mediante affidamento diretto a:

- a) Istituzioni;
- b) Aziende speciali, anche consortili;
- c) Società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.

E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1°.

Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da esso costituite o partecipate.

Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1,2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure a evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

I rapporti tra il Comune e i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

Articolo 66

Aziende speciali

Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e ne approva lo statuto.

Organi dell'azienda sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

I componenti del Consiglio di amministrazione compreso il presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e per studi compiuti.

Il consiglio di amministrazione è composto dal numero di componenti previsti per legge compreso il presidente e dura in carica 5 anni.

La revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene con la stessa procedura per l'elezione.

Il consiglio di amministrazione entro 60 giorni dall'esecutività della deliberazione dell'elezione deve predisporre lo statuto dell'azienda speciale.

Entro gli ulteriori 60 giorni predisporre i previsti regolamenti per il funzionamento e la gestione.

Il direttore dell'azienda speciale, che può anche essere un dipendente comunale, è nominato, e può essere revocato con delibera di Giunta.

Articolo 67

Istituzioni

Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di "Istituzione" organismo dotato di sola autonomia gestionale e senza rilevanza imprenditoriale, per l'esercizio di servizi sociali, culturali, folkloristici, storici e di altri servizi di notevole interesse locale.

Organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

Il direttore è nominato e può essere revocato con delibera di Giunta.

Il direttore dell'istituzione può essere scelto fra i funzionari del Comune.

Al direttore ed al restante personale relativo all'organico dell'istituzione si applicano gli accordi di comparto, come per gli impiegati comunali.

Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dell'impiego dei dipendenti della istituzione è identica a quella dei dipendenti comunali.

Il Consiglio d'amministrazione, composto da sette membri compreso il presidente, dura in carica cinque anni ed è eletto dal Consiglio comunale.

Il presidente del consiglio d'amministrazione è eletto con voto palese ed a maggioranza dei voti.

La sola carica di presidente del C.d.A. è compatibile con quella di consigliere comunale.

La revoca dei membri del consiglio d'amministrazione avviene con la stessa procedura dell'elezione.

In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenuta o per qualsiasi altra causa, il Consiglio comunale provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale, con la stessa procedura e criteri per l'elezione.

Dopo la scadenza del mandato e fino all'elezione del nuovo consiglio di amministrazione, il vecchio consiglio resta in carica in prorogatio per l'ordinaria amministrazione.

I compensi dei consiglieri d'amministrazione sono uguali a quelli dei consiglieri comunali.

Articolo 68

Il funzionamento della istituzione

Il Comune con la delibera di costituzione dell'istituzione adotta gli adempimenti seguenti:

- a) Conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili, ed il capitale finanziario.
- b) Approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione.
- c) Approva uno schema di regolamento di contabilità.
- d) Dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il conseguimento degli scopi.

Il Consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi della istituzione, ai quali il Consiglio di Amministrazione della istituzione stessa dovrà conformarsi.

Il Consiglio comunale ha, altresì, l'obbligo degli adempimenti seguenti:

- a) Approvare il bilancio ed il conto consuntivo dell'istituzione;
- b) Esercitare la vigilanza mediante l'apposito assessore delegato e con l'intervento, altresì, del funzionario responsabile della struttura organizzativa del Comune, che relazioneranno annualmente al Consiglio comunale;
- c) Verificare in Consiglio comunale i risultati della gestione sulla base di apposita relazione di cui alla lettera b) che precede;
- d) Provvedere alla copertura degli eventuali costi con il bilancio comunale.

L'Istituzione deve uniformare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. Il collegio dei revisori dei conti del comune esercita anche le sue funzioni nei confronti dell'istituzione.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE – ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 69

Convenzioni – Forme di collaborazione

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri enti locali, loro aziende e istituzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata e le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Le convenzioni sono predisposte dalla Giunta comunale e sono trasmesse alla competente commissione consiliare prima che ogni altro ente che aderisce all'iniziativa abbia deliberato in proposito.

Per perseguire scopi di pubblica utilità, il Comune può stipulare convenzioni anche con soggetti privati.

Articolo 70

ConSORZI

Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali, loro aziende ed istituzioni per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dal precedente articolo del presente statuto, in quanto compatibili.

A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

Il Comune fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità e rappresentanza pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Articolo 71

Accordi di programma

Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera e sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione con un accordo di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

A tale scopo il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

L'accordo non può prevedere procedimenti di arbitrato al di fuori dei casi previsti per legge nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relative ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del comune, ed è sempre necessaria la relativa delibera consiliare che ne approvi il programma.

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma, nei casi di cui al comma 1, e gli eventuali interventi sostitutivi, sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti interessati, nonché dal commissario del governo nella Regione o dal prefetto, nella provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali, fermo restando ogni ulteriore controllo previsto dalla legge.

TITOLO VII RESPONSABILITA'

Articolo 72

Responsabilità dei dirigenti

Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve riportare i pareri di legge.

Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.

I soggetti che hanno espresso tali pareri ne rispondono in via amministrativa e contabile.

Articolo 73

Responsabilità verso il Comune

Gli amministratori ed i dipendenti sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Gli amministratori e i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

Il Sindaco, il Segretario comunale e i responsabili di settore e di servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1°, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o al direttore generale se nominato o da un responsabile di settore la denuncia è fatta dal Sindaco.

Articolo 74

Responsabilità verso terzi

Gli amministratori e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1°, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministrazione o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

La responsabilità più grave dell'amministrazione o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Articolo 75

Responsabilità dei contabili

Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune, o sia incaricato della gestione di beni comunali nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Articolo 76

Prescrizione dell'azione di responsabilità

La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

TITOLO VIII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Articolo 77

Partecipazione alla programmazione

Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia, ovvero Città metropolitana.

Il Comune nello svolgimento dell'attività di programmazione di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge Regionale.

La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia, ovvero Città metropolitana.

Articolo 78

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'articolo 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

Articolo 79

Pareri obbligatori

Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge, ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 80

Modificazioni ed abrogazione dello Statuto

Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 6, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio comunale è tenuto a deliberare circa la verifica della sua attuazione ed applicazione, anche alla luce della legislazione eventualmente intervenuta.

Articolo 81

Adozione e regolamenti

I regolamenti previsti dal presente Statuto, eccetto quello di contabilità e dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto stesso.

Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma si applicano le norme dei regolamenti previgenti ove non contrastino col presente Statuto.

Articolo 82

Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Segretario generale del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.